

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MICHELE TAROLLI DEL POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA SRL DI TRENTO (TN) DELL'ASSISTENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PIROGASSIFICAZIONE A BIOMASSA. CIG Z341CA811B

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese Spa, sta seguendo per conto del Comune di Valdaone la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento a servizio delle utenze pubbliche del Comune;
- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese Spa, ed il Comune di Valdaone intendono installare nella centrale dell'impianto un sistema di pirogassificazione a biomassa legnosa vergine;
- è già stato individuato il sistema di pirogassificazione idoneo all'impianto in esame ma non è ancora stata definita la taglia dell'impianto, dovendo valutare anche la portata ambientale della scelta;

Considerato che nell'incontro tenutosi con E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese SPA in data 24.08.2016 è stata prospettata all'Amministrazione di Valdaone la possibilità di installare un secondo cogeneratore a gasificazione (tipo *SPANNER*) con le stesse caratteristiche di quello di cui al punto precedente già autorizzato, adiacente ad esso all'interno dell'edificio centrale, dove già in sede di progettazione architettonica approvata erano stati previsti gli spazi necessari nell'ipotesi di una possibile successiva installazione;

Vista la richiesta avanzata da E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese SPA, in data 08.09.2016 al ns. prot. n. 6671;

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di approfondire gli impatti che tale scelta comporterebbe sul territorio del Comune di Valdaone, e più precisamente sulla componente ambientale *ATMOSFERA*, mediante uno studio approfondito delle ricadute ambientali dovute alla realizzazione di un impianto aggiuntivo di pirogassificazione;

Considerato che l'Amministrazione intende fare una seria valutazione sul più opportuno sistema di pirogassificazione a biomassa legnosa, e per tale motivo ritiene necessario richiedere un servizio di progettazione e consulenza ad un tecnico che si occupa di impianti di cogenerazione a biomassa e delle reti di teleriscaldamento;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tali incarichi, ricorrendo alla nomina di tecnici qualificati e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

1. i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
2. la necessità di avere una dotazione di strumenti e software attualmente non in possesso dell'ufficio;
3. in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della [legge provinciale sui lavori pubblici 1993](#) e della [legge sui contratti e sui beni provinciali 1990](#);

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

Atteso che sono stati richiesti alcuni preventivi per l'incarico di cui all'oggetto precisando espressamente che è necessaria una relazione di valutazione delle ricadute ambientali della realizzazione di un impianto di pirogassificazione, in cui si prevede la redazione di una relazione tecnica nella quale saranno analizzate e confrontate le ricadute ambientali dei seguenti assetti impiantistici della centrale di teleriscaldamento di Valdaone:

- a) centrale composta da una sola caldaia a biomassa da 800 kW;
- b) centrale composta da una caldaia a biomassa da 800 kW + una sezione di pirogassificazione per complessivi 45 kWel;
- c) centrale composta da una caldaia a biomassa da 800 kW + 2 sezioni di pirogassificazione per complessivi 90 kWel;

Nella relazione tecnica proposta, per ogni assetto individuato, saranno definiti:

- le emissioni inquinanti emesse, anche in relazione al sistema termico ed elettrico sostituito;
- il bilancio ambientale dell'impianto, comprensivo dei volumi di traffico indotti e della produzione di polveri sottili, all'emissione delle quali sarà dedicata una particolare attenzione.

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 12.09.2016 al prot. n. 6733, dal Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l di Trento (TN) firmato dal Presidente ing. Mauro Fauri e dal Consigliere ing. Michele Tarolli, che per l'assistenza tecnica richiesta, espone un importo già scontato pari a Euro 2.900,00 = (+ oneri previdenziali e fiscali);

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 09.12.2016 al prot. n. 9142, dalla SingeCon S.r.l di Trento (TN) firmato dal Direttore Tecnico ing. Christian Zanol, che per l'assistenza tecnica richiesta, espone un importo pari a Euro 3.666,00 = (+ oneri previdenziali e fiscali);

Vista l'ulteriore nota integrativa pervenuta in data 20.12.2016 dall'ing. Michele Tarolli del Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l di Trento (TN) di cui al ns. prot. n. 9462 del 20.12.2016;

Considerato poi che l'ing. Christian Zanol ha precisato per vie brevi che l'offerta dalla SingeCon S.r.l di Trento pervenuta in data 09.12.2016 al prot. n. 9142, risulta già scontata;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento al Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l di Trento (TN) nella persona dell'Amministratore Unico ing. Michele Tarolli, essendo economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione;

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa di cui alla presente deliberazione, risulta quindi di Euro 2.900,00 = per l'assistenza tecnica alla realizzazione di un impianto di pirogassificazione a biomassa, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali al 4% (116,00 €) e Iva al 22% (663,52 €) per complessivi Euro 3.679,52=, che trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;

- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo; accertato che;
 - c) non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
 - d) il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
 - e) il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
 - f) l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolto mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;
- Sottolineato** che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:
- a) i professionisti si impegnano a consegnare la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche come concordate con l'Amministrazione;
 - b) si impegnano a rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti del Comune di Valdaone, laddove compatibile;
 - c) qualora i Professionisti non rispettino i termini previsti sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
 - d) il compenso pattuito è corrisposto per ogni prestazione in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale ad ogni Professionista entro 30 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna di ogni prestazione richiesta;
- Visto** il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, dalla quale risulta la copertura finanziaria dei presenti impegni di spesa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, il Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l di Trento (TN) nella persona dell'Amministratore Unico ing. MICHELE TAROLLI, dell'assistenza tecnica alla realizzazione di un impianto di pirogassificazione a biomassa in C.C. Praso, con redazione di una specifica relazione tecnica nella quale saranno analizzate e confrontate le ricadute ambientali degli assetti impiantistici della centrale di teleriscaldamento di Valdaone, il tutto verso un importo complessivo di Euro 3.679,52= (di cui Euro 2.900,00 =, = di imponibile ai quali vanno aggiunti Euro 116,00= per gli oneri previdenziali (4%) ed € 663,52 per gli oneri fiscali (IVA al 22%) come risultante dal preventivo pervenuto in data 12.09.2016 al prot. n. 6733;
2. **Di stipulare** i contratti in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - La relazione di cui al punto 1, dovrà essere consegnata dai Professionisti al Comune in numero di 2 copie cartacee oltre che di copia informatizzata, entro i 30 giorni successivi dalla data di affidamento dell'incarico; il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente tempistica decorre dalla data di ricevimento di copia della presente;
 - Qualora i Professionisti non rispettino i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui ai commi precedenti, sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - I professionisti si impegnano a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
 - Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - Il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Professionista in un'unica soluzione, per ogni singola prestazione effettuata, dietro presentazione di fattura.
 - Il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
6. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 3.679,52= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
7. **Di dichiarare che** la spesa di cui al punto precedente sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2017.
8. **Di dare atto** che ciascun contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm... Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione.
Il CIG. assegnato per l'incarico di cui alla presente è: **Z341CA811B**
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
9. **Di dare atto** trattandosi di incarichi per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
10. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
11. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.